

Codice DB1107

D.D. 1 giugno 2011, n. 513

D.lgs.165/99 e s.m.i. e D.M. (M.I.P.A.F.) 27/03/2008 - Istruzioni per l'applicazione del DM 27 marzo 2008 del MIPAAF "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola".

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di approvare, in attuazione del DM 27 marzo 2008, le istruzioni applicative previste nell'Allegato A "Istruzioni per l'applicazione del DM 27 marzo 2008 MIPAAF Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola", nella sezione 1) "Disamina decreto ministeriale 27 marzo 2008 e definizione delle modalita' operative relative al procedimento per l'autorizzazione e alla vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi. Verifica del rispetto dei requisiti da parte dei caa già autorizzati ai sensi del previgente DM 27 marzo 2001", parte integrante della presente determinazione.

- di approvare le linee guida e la modulistica di cui al sopraccitato Allegato A, nella sezione 2) "Modulistica e Verbale", parte integrante della presente determinazione.

- di definire il giorno 15 giugno 2011 quale data ultima per la presentazione, da parte delle società CAA e delle società di servizi di cui il CAA si avvale aventi sede legale in Piemonte e già autorizzate ai sensi del previgente DM 27 marzo 2001, delle dichiarazioni sostitutive redatte utilizzando il modello denominato "MOD. 1",

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010.

Il Dirigente
Caterina Ronco

Allegato

ALLEGATO A

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL DM 27 MARZO 2008 MIPAAF "RIFORMA DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA"

Premessa

L'art. 3 bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ha istituito i Centri autorizzati di assistenza agricola, di seguito denominati CAA, per agevolare il rapporto fra agricoltori ed Enti pubblici. I CAA sono soggetti privati orientati alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi delle aziende agricole e alla consulenza per la gestione e lo sviluppo delle attività agricole. Per svolgere tali compiti e per accedere ai finanziamenti pubblici (Comunitari, nazionali e regionali) i CAA devono convenzionarsi con gli Organismi pagatori o con le regioni. In questa veste assumono nei confronti della Pubblica Amministrazione un ruolo riconosciuto di interlocutore qualificato a garanzia dell'attività svolta.

Con l'entrata in vigore del decreto 27 marzo 2008 del MIPAAF recante la Riforma dei CAA, si rende necessario ridefinire le procedure e le modalità operative, già fissate dal decreto MIPAAF 20 marzo 2001 e recepite nella deliberazione di Giunta regionale n. 43-3954 del 17.09.2001: "Disposizioni riguardanti l'autorizzazione delle Società richiedenti ad operare in qualità di Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) e vigilanza sui CAA medesimi" e nella successiva D.D. n. 263/12.04 del 19.12.2001: "Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) – Istruzioni operative in applicazione della D.G.R. n. 43-3954 del 17.09.2001", per consentire ai CAA di proseguire o avviare l'attività nel territorio della Regione Piemonte in piena conformità con i principi contenuti nel citato decreto 2008.

L'art. 15 del Decreto MIPAAF 27 marzo 2008, modificato dal DM 15 aprile 2010, stabilisce che *"i CAA e le società di cui essi si avvalgono già abilitati alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 27 maggio 2008 (7 maggio 2008) possono continuare ad operare nei trentasei mesi successivi. Entro sessanta giorni da quest'ultima data (vale a dire il 7 maggio 2011) le Regioni e Province Autonome esercitano i controlli sui CAA operanti nell'ambito territoriale di propria competenza al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento definiti dal decreto 27 marzo 2008."*

L'art. 5 - septies della legge 26 febbraio 2011, n. 10 ha sancito che *"Le società di capitali di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono risultare in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008, entro il 31 marzo 2011"*.

Le istruzioni che seguono forniscono, nella sezione 1), chiarimenti ed indicazioni operative per la concreta attuazione del Decreto MIPAAF 27 marzo 2008, di cui viene presentata un'accurata disamina.

Nella sezione 2) è fornita la modulistica da utilizzarsi per:

- la verifica del rispetto dei requisiti da parte dei CAA già autorizzati ai sensi del previgente DM 27 marzo 2001.
- la richiesta di autorizzazione a Centro Autorizzato di Assistenza ai sensi dell'art. 10 del DM 27 marzo 2008
- la richiesta di apertura di nuova sede operativa o variazione indirizzo di sede già esistente;
- il verbale per il sopralluogo di verifica.

**SEZIONE 1) DISAMINA DECRETO MINISTERIALE 27 MARZO 2008 E DEFINIZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE RELATIVE AL PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E ALLA VIGILANZA SUL MANTENIMENTO DEI REQUISITI MINIMI.
VERIFICA DEL RISPETTO DEI REQUISITI DA PARTE DEI CAA GIÀ AUTORIZZATI AI SENSI DEL PREVIGENTE DM 27 MARZO 2001.**

**CAPO I
- Disposizioni generali -**

ART. 1- Definizioni

La formulazione dell'art. 1, comma 1 del D.M. 27 marzo 2008 modifica i contenuti delle lettere d) ed e) dell'art. 1, comma 1 del D.M. 27 marzo 2001, introducendo due novità che interpretano in maniera restrittiva le categorie di soggetti abilitati a svolgere l'attività di CAA.

In particolare, relativamente alla lettera d) per Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative non si intendono più quelle costituite dalla partecipazione associativa di almeno il 5% delle imprese agricole iscritte alla Camera di Commercio, ma solo quelle rappresentate in seno al CNEL e presenti in almeno 5 regioni con strutture organizzate che garantiscano idonea capacità operativa.

Per quanto concerne la lettera e), per "Associazioni dei produttori e lavoratori" non si intendono più quelle costituite da un numero di iscritti pari al 10% della categoria rappresentata ma solo quelle rappresentate in seno al CNEL. Per effetto della modifica recata dal menzionato articolo 1, i soggetti abilitati all'istituzione dei centri autorizzati di assistenza agricola sono:

1. Le Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, o loro associazioni, ovvero le associazioni che aderiscono alle organizzazioni professionali, rappresentate in seno al CNEL e presenti in almeno 5 regioni con strutture organizzate che garantiscano idonee capacità operative ai sensi del successivo art. 7;

2. Le Associazioni dei produttori e dei lavoratori, con finalità statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria operanti nel settore, rappresentate in seno al CNEL;

3. Le Associazioni di liberi professionisti costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attività professionale di cui all'art. 2229 del codice civile, che comprenda ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie del CAA.

ART. 2 - Attività dei CAA

L'articolo 2 definisce l'ambito di attività dei CAA. In primo luogo vengono richiamate le attribuzioni "primarie" previste dal decreto legislativo n. 165/1999 ovvero svolgere in convenzione con gli Organismi pagatori le seguenti attività:

1. Tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
2. Assistere i produttori nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAP/SIAN;
3. Interrogare le banche dati del SIAP/SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

Sono previsti inoltre possibili ulteriori attività in convenzione con le Regioni e le Province autonome;

Per tali attività viene ribadita la responsabilità dei CAA in ordine alla identificazione del produttore, all'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda, alla corretta immissione dei dati, al rispetto, per quanto di competenza, delle disposizioni comunitarie nonché alla facoltà di

accedere alle banche dati del SIAP/SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati.

Due le novità introdotte dall'art. 2.

La prima è contenuta nel comma 1. lettera c). che amplia la sfera delle competenze dei CAA che possono svolgere attività istruttorie con riguardo alle seguenti attività:

- Adempimenti delle imprese agricole previsti dalla normativa in materia di sicurezza alimentare e di igiene degli alimenti limitatamente al settore agricolo;
- Adempimenti relativi alle istanze di concessione delle imprese agricole dei contributi sui premi assicurativi, degli interventi compensativi e la sottoscrizione di polizze assicurative collettive di cui al decreto 102 del 29 marzo 2004;
- Adempimenti degli obblighi in materia di tutela del territorio e salvaguardia dell'ambiente.

La seconda novità è contenuta nel comma 3 che rende più incisivo il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi da parte dei CAA e delle società di cui essi si avvalgono prevedendo, nelle convenzioni stipulate con gli Organismi pagatori e con le Regioni, una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in base alla quale si dispone la risoluzione delle medesime convenzioni qualora, a seguito dell'attività di vigilanza, venga accertata la carenza dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto in esame.

CAPO II

- Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento -

ART. 3 - Oggetto Sociale

Si ribadisce quanto già stabilito dal comma 1 dell'art. 3 del D.M. 2001, ovvero che lo statuto delle società richiedenti deve prevedere, nelle disposizioni riguardanti l'oggetto sociale, lo svolgimento delle attività di servizio di cui all'art. 3 bis comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo n. 165/99 e ancora che le altre attività previste nell'oggetto sociale e quelle effettivamente svolte devono comunque essere, per contenuto e per funzioni, compatibili con lo svolgimento delle funzioni del C.A.A.

ART. 4 - Capitale Sociale

Nessuna novità per il capitale sociale delle società richiedenti che non può essere inferiore a € 51.646, salvo che il codice civile o altra legge speciale prevedano un capitale minimo di maggiore importo, e deve essere interamente versato.

Risulta invece innovativa la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 4 che consente anche alle società di cui si avvalgono i CAA di esercitare le azioni di trasferimento delle proprie quote o azioni, con il limite che tali operazioni vengano eseguite solo tra soggetti abilitati alla costituzione dei CAA.

ART. 5 - Garanzia - Copertura Assicurativa

Resta invariato per le società richiedenti l'obbligo di stipulare con le imprese di assicurazione una polizza di responsabilità civile pari a € 2.065.827,60 a tutela dei danni diretti e indiretti provocati sia agli organismi pagatori che agli utenti nello svolgimento delle attività con la possibilità per gli OPR o le regioni, di richiedere un eventuale aumento della garanzia prestata in relazione al numero, alla consistenza degli utenti assistiti e al volume degli aiuti connesso alle domande presentate.

ART. 6 - Ambito Territoriale d'operatività

Si ribadisce che l'ambito territoriale minimo di rispetto al quale deve essere dimostrata idonea capacità operativa è quello provinciale. Nel caso in cui l'ambito territoriale comprenda più province, dovrà essere assicurata una distribuzione della capacità operativa diffusa ed equilibrata in ragione delle sedi e dell'ubicazione degli assistiti.

Modalità operative: I requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5 saranno verificati dalla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, solo nei casi in cui si registreranno modifiche societarie che possano potenzialmente riflettersi sul possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti dal citato DM.

Al fine di consentire tale verifica, i CAA devono comunicare tempestivamente all'ufficio regionale sopra specificato le eventuali variazioni intervenute relativamente ai requisiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5.

ART. 7 - Requisiti Oggettivi

Con la formulazione dell'art. 7 vengono rafforzati i requisiti oggettivi per svolgere l'attività di CAA. In particolare si dispone:

1. che i requisiti strutturali ed organizzativi, tali da assicurare idonea capacità operativa, devono essere posseduti anche dalle sedi delle società di servizi di cui si avvalgono i CAA;
2. che i locali devono essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, (decreto legislativo 81/2008 e sue successive modificazioni e integrazioni) e devono essere adibiti esclusivamente all'esercizio delle attività dei CAA con la possibilità di condividere il locale o i locali messi a disposizione con le attività dei Centri di assistenza fiscale (CAF)
3. che i locali devono avere una adeguata dotazione informatica e telematica per consentire la connessione con il SIAP/SIAN;
4. che i locali devono essere facilmente identificabili mediante apposite insegne e devono essere accessibili dal pubblico per almeno 5 ore giornaliere e per almeno due giorni a settimana.
5. All'utente al momento dell'acquisizione del mandato scritto, dovrà essere presentata una carta dei servizi contenente l'illustrazione delle condizioni soggettive ed oggettive regolanti l'attività prestata, nella quale sia chiaramente disciplinata la possibilità di sporgere reclami agli organismi pagatori. La carta inoltre dovrà essere esposta e ben visibile all'interno di ciascuna sede.
6. Per l'esercizio delle proprie attività le sedi operative del CAA e quelle delle società di cui essi si avvalgono devono operare con dipendenti o collaboratori con comprovata esperienza e per i quali adempiano agli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa;
7. Risulta innovativa la disposizione contenuta nel comma 5 che prevede per i CAA e per le società di cui si avvalgono l'obbligo di presentare la certificazione del bilancio da parte di società di revisione ovvero la relazione della revisione interna secondo i criteri definiti dalla Associazione Italiana Interni Auditor.
8. Si ribadisce infine l'obbligo per il CAA di nominare un responsabile tecnico.

Modalità operative:

a) Per il requisito di cui al punto 7 la certificazione del Bilancio o la relazione della revisione interna, andrà trasmessa per posta agli uffici della Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, settore servizi di sviluppo agricolo, corso Stati Uniti, 21, 10128 Torino entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 8 - Requisiti Soggettivi

Un intervento significativo rispetto alla precedente normativa è rappresentato dalla nuova formulazione dell'art. 8 che disciplina i requisiti soggettivi. La prima novità riguarda l'estensione delle categorie di soggetti tenuti a presentare le dichiarazioni relative al rispetto dei menzionati requisiti. Infatti, oltre agli amministratori e ai sindaci l'obbligo si estende anche ai dipendenti ed ai collaboratori dei CAA.

La seconda novità prevede che anche gli amministratori, i sindaci, i dipendenti e i collaboratori delle società di cui si avvalgono i CAA sono tenuti ad osservare i medesimi adempimenti.

La terza novità è riferita all'introduzione di una nuova fattispecie di incompatibilità connessa all'attività di lavoro con gli Enti pubblici.

Per effetto di tali modifiche i CAA e le società di servizi di cui si avvalgono i CAA devono dichiarare, per ogni amministratore, sindaco, dipendente e collaboratore quanto segue:

- a) non aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;
- b) non essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;
- c) non aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;
- d) non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- e) non intrattenere con enti pubblici rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale, e di consulenza.

Relativamente alla lettera e) la Direzione Agricoltura considererà incompatibili solo le attività di lavoro e di consulenza ed relativi controlli che siano confliggenti con la gestione delle materie oggetto delle convenzioni sottoscritte dalla Regione e da ARPEA con i CAA.

Modalità operative: I requisiti di cui all'articolo 8 dovranno essere comprovati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione

CAPO III

- Presentazione della richiesta per l'autorizzazione a Centro di assistenza agricola -

ART. 9 - Verifica ed Autorizzazione

Resta confermato in capo alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano nelle quali ricade l'ambito territoriale di operatività della società richiedente la verifica sui requisiti minimi di garanzia e di funzionamento. Nel caso di ambito territoriale distribuito su più regioni, previa intesa tra le regioni interessate, la verifica compete alla Regione in cui è compresa la sede legale della società richiedente.

Tale verifica si estende anche alle società di servizi di cui si avvale eventualmente il CAA.

Alla verifica le regioni provvedono entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta ed entro il termine di 30 giorni dalla conclusione del procedimento inviano gli esiti delle verifiche alla società richiedente ed all'organismo pagatore. Solo dopo il riconoscimento da parte della Regione la società può utilizzare la denominazione di CAA.

ART. 10 - Procedimento per la richiesta di autorizzazione

A) Autorizzazione a svolgere attività di CAA

Non ci sono particolari novità nella formulazione del nuovo articolo 10 che definisce le procedure per la richiesta di autorizzazione a svolgere l'attività di CAA. I soggetti interessati dovranno presentare domanda alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Per la Regione Piemonte la domanda deve essere indirizzata alla Direzione Agricoltura, Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, corso Stati Uniti 21, 10128 Torino.

Nella domanda, oltre alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 8 (requisiti soggettivi) sopraccitate, devono essere indicati:

- la ragione sociale, la sede sociale, il codice fiscale e la partita IVA della società richiedente;
- i dati anagrafici del rappresentante legale, degli amministratori della società richiedente nonché dei componenti del collegio sindacale, ove esistenti;
- i dati anagrafici ed i requisiti professionali del responsabile tecnico di cui all'art. 7 - comma 4 - del D.M. 27 marzo 2008;
- elenco delle sedi presso le quali si intende prestare l'assistenza agli utenti;
- l'ambito territoriale nel quale si intende operare per lo svolgimento delle attività di CAA;
- i dati anagrafici degli amministratori e, ove previsto, dei componenti del collegio sindacale delle società di servizi delle quali la società richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza agricola, nonché l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

Nella domanda, inoltre, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 5 - comma 1 - del D.M. 27 marzo 2008 dalla quale risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo;
- relazione concernente la struttura tecnica, la pianta organica, gli strumenti e la capacità operativa della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi ai sensi dell'art. 12 del D.M. 27 marzo 2008.

Nella sezione 2) del presente documento è reso disponibile il modello per la presentazione della domanda (MOD.DOM).

A) 1) Abilitazione delle sedi operative della società richiedente la qualifica di CAA .

L'accertamento, concluso con esito favorevole, del possesso dei requisiti per una società che intende esercitare l'attività di CAA non esaurisce il procedimento che porta al riconoscimento alla società medesima della qualifica di CAA. E' infatti necessario che per le sedi operative indicate, presso le quali verrà effettivamente esercitata l'attività di CAA, sia verificato il possesso dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal Decreto Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008.

La verifica è effettuata dalla Regione in cui ricade l'ambito territoriale di operatività della società richiedente; qualora l'ambito operativo territoriale della società ricada su più Regioni, previo accordo tra le stesse, la verifica è effettuata dalla Regione in cui si trova la sede operativa.

La verifica, consistente nell'esame dei documenti riguardanti la sede (es. titolo di disponibilità dei locali) e nel successivo sopralluogo nella sede medesima, deve essere conclusa entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta di autorizzazione.

La Regione che ha effettuato la verifica è tenuta a trasmetterne l'esito alla Regione titolare del procedimento per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Nel caso in cui la Regione che ha effettuato la verifica sia anche titolare del procedimento (sedi operative da abilitare e sede legale della società di appartenenza situate nel proprio territorio) la stessa dovrà anche adottare i provvedimenti conseguenti.

Nei successivi paragrafi si dettagliano rispettivamente il procedimento per l'abilitazione di sedi operative appartenenti a CAA già riconosciuto con sede legale nella Regione Piemonte e quello per l'abilitazione di sedi operative appartenenti a CAA già riconosciuto con sede legale in altra regione.

B) 1) Abilitazione di sedi operative appartenenti a CAA già riconosciuto con sede legale nella Regione Piemonte.

Una società CAA (già riconosciuta) con sede legale nel Piemonte che intenda aprire una sede operativa nel territorio regionale può presentare apposita istanza direttamente agli uffici competenti della Regione del Piemonte. L'istanza, che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del CAA o da altro soggetto a ciò autorizzato, va presentata per posta agli uffici della Direzione Agricoltura, settore servizi di sviluppo agricolo, corso Stati Uniti, 21, cap. 10128.

Il procedimento (se sarà favorevolmente accertato il possesso dei requisiti di garanzia e funzionamento richiesti) si chiuderà con l'adozione di una determinazione dirigenziale di abilitazione. Il provvedimento di abilitazione sarà trasmesso ai soggetti richiedenti nonché agli organismi pagatori regionale (ARPEA) e nazionale (AGEA).

L'adozione eventuale di un provvedimento finale di reiezione dovrà contenere le motivazioni del rifiuto. Il provvedimento di reiezione sarà trasmesso solamente agli interessati per l'espletamento di eventuali azioni successive.

Si precisa che il trasferimento in altro luogo di una sede operativa (nell'ambito dello stessa società CAA di riferimento) segue la medesima procedura in quanto si configura come apertura di una nuova sede. Non configura tale fattispecie la semplice variazione toponomastica.

Nella sezione 2) del presente documento è reso disponibile il modello per la presentazione della domanda (MOD.NUOVA_SEDE).

B).1) 1) Fase istruttoria: verifica documentale

La richiesta, per essere valida, deve contenere le seguenti informazioni:

- Dati del CAA richiedente (ragione sociale, indirizzo, dati fiscali);
- Ubicazione (indirizzo completo) ed eventuale denominazione della sede operativa che si intende aprire;
- Recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica della sede operativa;
- Nominativo del responsabile di sede e relativo codice fiscale;
- Numero di dipendenti/collaboratori/addetti che opereranno nella sede, con indicazione di mansioni, qualifiche, tipo di contratto;
- Orario di apertura (che deve essere almeno di 5 ore giornaliere, anche non continuative, per due giorni la settimana).
- Sottoscrizione del rappresentante legale del CAA o di altro soggetto a ciò autorizzato

Contestualmente alla presentazione dell'istanza deve essere prodotta anche la documentazione attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008:

- Documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi.

- Disponibilità dei locali

Per svolgere l'attività di CAA è necessario disporre di locali; è quindi necessario che venga prodotta la documentazione idonea a dimostrare che esiste un valido titolo di disponibilità degli stessi.

Nel caso in cui i locali siano di proprietà, può essere presentata copia del contratto di compravendita o altro atto traslativo della proprietà ovvero documentazione comprovante il titolo originario della stessa.

Per quanto riguarda gli altri titoli di possesso, come ad esempio la locazione, il comodato, il leasing, ecc. sarà necessario produrre i relativi contratti, che dovranno essere in forma scritta e contenere tutti i dati necessari ad identificare i contraenti, tra i quali dovrà necessariamente figurare il legale rappresentante del CAA o della società di servizi di cui si avvale il CAA; da tali atti dovranno inoltre essere desumibili inequivocabilmente i dati identificativi dei locali oggetto del contratto in modo tale che sia possibile riscontrarne la corrispondenza con gli altri documenti presentati (es. visura catastale).

Gli atti elencati nei due paragrafi precedenti dovranno essere obbligatoriamente registrati.

- *Idoneità dei locali*

L'idoneità dei locali a ricevere pubblico potrà essere dimostrata mediante la produzione di qualsiasi documento purché sia emesso ufficialmente da una amministrazione pubblica e dal quale si evinca con chiarezza la presenza del requisito richiesto.

A titolo di esempio si citano i documenti che più di frequente vengono presentati:

- *la visura catastale.*

Le categorie catastali considerate idonee a dimostrare la destinazione a ricevere pubblico sono:

A 10 (uffici e studi privati); B 4 (uffici pubblici); C 1 (negozi e botteghe); D 5 (istituti di credito, cambio e assicurazione); D 8 (fabbricati costruiti o adottati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni).

- *l'agibilità*, rilasciata dal Comune ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, o attestazione equipollente, dalla quale sia chiaramente indicato che i locali ai quali si riferisce risultano destinati ad uffici o ad uso direzionale o commerciale.

- *Esclusività dell'attività nei locali*

Il Decreto Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008 (art. 7) stabilisce che i locali debbano essere adibiti esclusivamente all'esercizio delle attività di CAA ovvero anche al contestuale esercizio dell'attività di CAF. Sarà pertanto necessario produrre una planimetria con evidenziati i locali dove sarà svolta l'attività di CAA (o al più contestualmente di CAF) ed un'autodichiarazione in tal senso resa dal responsabile della sede da abilitare.

- *Normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori*

I locali ove verrà svolta l'attività devono essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

A tal fine il CAA di riferimento dovrà attestare, per ciascuna delle proprie sedi, il rispetto della normativa in argomento.

- *Altri requisiti oggettivi*

Gli altri requisiti oggettivi della sede (arredi, dotazione informatica e telematica, attrezzature d'ufficio) saranno accertati dal personale regionale al momento del sopralluogo.

- *Requisiti soggettivi*

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti soggettivi (che devono essere posseduti sia dal responsabile della sede che chiede l'abilitazione sia da eventuali collaboratori o dipendenti), gli interessati dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

Si ricorda che tale dichiarazione deve riguardare:

- il titolo di studio, la qualifica professionale;
- il possesso di esperienza professionale nella prestazione di attività di consulenza in materia agricola (comprovata da curriculum vitae);
- l'indicazione del tipo di rapporto che lega dipendenti e collaboratori con il CAA e della scadenza dei relativi contratti (se a tempo determinato)

- il non aver riportato condanne, anche non definitiva, né procedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;
- il non essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;
- il non aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;
- il non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- il non intrattenere con enti pubblici rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale, e di consulenza.

Relativamente a quest'ultimo punto si ribadisce che la Direzione Agricoltura considererà incompatibili solo le attività di lavoro e di consulenza ed relativi controlli che siano confliggenti con la gestione delle materie oggetto delle convenzioni sottoscritte dalla Regione e da ARPEA con i CAA.

B) 1) 2) Fase istruttoria: verifica in loco

Concluso favorevolmente l'esame della documentazione descritta al punto precedente, si procede all'effettuazione della verifica presso i locali ove verrà svolta l'attività di CAA.

La data del sopralluogo viene preventivamente concordata con il responsabile della sede da abilitare che dovrà essere presente al momento della sua effettuazione; in casi comprovati di impedimento può essere presente una persona diversa dal responsabile, e facente parte dell'elenco dei collaboratori allegato alla domanda di abilitazione.

Il sopralluogo inizia con l'identificazione del responsabile della sede operativa (od eventualmente dalla persona delegata). Non è necessaria la presenza dei dipendenti o collaboratori che saranno in carico alla sede.

Successivamente si procede alla visione dei locali verificandone la corrispondenza con quanto riportato nella planimetria precedentemente inviata nonché la destinazione che dovrà essere esclusivamente dedicata all'attività di CAA o, al più, contestualmente, a quella di CAF.

Anche se non si qualifica come requisito essenziale è comunque buona norma che, a tutela della privacy dell'utente, sia prevista un'adeguata distanza di cortesia tra lo sportello e lo spazio di attesa. E' inoltre consigliata la presenza di un contenitore per la raccolta di eventuali reclami o suggerimenti nonché l'esposizione al pubblico della "Carta dei servizi" del CAA, predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del Decreto Mi.P.A.A.F. 27 marzo 2008; si ricorda inoltre che una copia della Carta dei servizi dovrà essere consegnata all'utente al momento dell'acquisizione del mandato scritto.

Chiusa la verifica sui locali si procede successivamente al riscontro della presenza degli arredi e delle attrezzature d'ufficio nonché al funzionamento di quest'ultime. Per arredi di ufficio si intendono sedie, tavoli, scaffalature, armadi (meglio se con possibilità di chiusura a chiave), ecc., adeguati all'operatività della sede.

Le attrezzature, che devono essere funzionanti, saranno quelle che garantiscono la piena operatività del CAA, vale a dire telefono, fax, fotocopiatrice, stampante (anche compresi in supporti multifunzione), computer, collegamento Internet adeguato all'utilizzo dei programmi applicativi messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione, recapito ufficiale di posta elettronica.

L'effettuazione del sopralluogo viene accompagnata dalla predisposizione di un apposito verbale (Allegato "Verbale"). Il documento viene redatto in originale e immediatamente fotocopiato presso la sede CAA visitata. Successivamente viene apposta (su originale e fotocopia) la sottoscrizione sia da parte del responsabile (o eventualmente da altro soggetto delegato) sia da parte dei funzionari regionali che hanno effettuato il sopralluogo. La fotocopia rimane alla sede CAA

B) 1) 3) Adozione del provvedimento di abilitazione

L'accertamento, con esito favorevole, della presenza di tutti i requisiti di garanzia funzionamento richiesti rende possibile l'adozione del provvedimento che abilita la sede operativa del CAA.

L'atto amministrativo assume la veste di una determinazione del dirigente della struttura regionale cui compete il procedimento di abilitazione sopra illustrato.

La sede operativa abilitata che avvia l'attività è tenuta ad esporre un'apposita insegna dalla quale sia evidente la denominazione del CAA di riferimento, il nominativo del responsabile della sede medesima e l'orario di apertura al pubblico. La presenza dell'insegna sarà oggetto di controllo in sede di vigilanza.

B) 2) Abilitazione di sedi operative appartenenti a CAA con sede legale in altra regione.

In questo caso il titolare del procedimento non è più la Regione Piemonte (che però rimane Amministrazione competente per territorio) bensì la Regione nel cui territorio è ubicata la sede legale del CAA al quale la sede da abilitare fa riferimento. Restano invariati pertanto i requisiti minimi di garanzia e funzionamento che è necessario possedere ai fini dell'abilitazione.

Il ruolo di Amministrazione competente per territorio comporta, per conto dell'Amministrazione responsabile del procedimento, l'accertamento della presenza di tali requisiti mediante istruttoria sulla documentazione pervenuta ed effettuazione del sopralluogo (per il quale, analogamente al caso precedente, viene redatto apposito verbale).

La Regione Piemonte si attiva al momento della ricezione di una richiesta di parere sull'idoneità della sede da abilitare, inviata dalla Regione titolare del procedimento.

Il parere dovrà essere reso entro sessanta giorni dalla data di invio, sulla base degli esiti dell'istruttoria e del sopralluogo, e trasmesso alla Regione responsabile del procedimento esclusivamente a mezzo fax (a meno che non sia espressamente richiesto l'invio in forma cartacea). La stessa, prendendo atto del suo contenuto, adotta il provvedimento conseguente e ne invia copia, per conoscenza, alla Regione Piemonte, che provvede ad informare l'organismo pagatore regionale.

ART. 11 - Vigilanza

Un intervento significativo del D.M. 2008 rispetto alla precedente normativa è rappresentato dall'art. 11 che disciplina la vigilanza. Nello specifico si evidenziano le principali novità:

La vigilanza delle regioni e delle province autonome, in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, non si esercita solo sulle sedi operative dei CAA ma anche sulle sedi della società di cui essi si avvalgono.

Le regioni sono tenute a predisporre un piano almeno annuale di controlli a campione comunicandone poi le risultanze al MIPAAF.

La contestazione sulla perdita parziale o totale dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento registrata su apposito verbale si estende anche alle società di cui si avvalgono i CAA; Il termine assegnato per sanare le irregolarità viene fissato in 60 giorni.

In caso di mancata ottemperanza alle contestazioni nel suddetto termine la Regione esegue entro e non oltre 15 giorni il provvedimento di revoca dell'autorizzazione al CAA.

Le procedure di revoca possono essere attivate anche se non sussistano i requisiti oggettivi di cui all'art. 7 e il CAA non produca nei termini la documentazione di cui all'art. 7, comma 5, del D.M. 2008.

Modalità operative:

Vigilanza sulle sedi operative dislocate nel territorio di Regione Piemonte

La Regione Piemonte esercita l'attività di vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento sui CAA e sulle società di cui essi si avvalgono per i quali ha concesso l'abilitazione.

I controlli saranno effettuati con cadenza annuale, con modalità di selezione a campione, attraverso accertamenti documentali ed in loco, diretti a verificare il mantenimento dei requisiti.

Il controllo sarà effettuato almeno sul 10% delle sedi operative attive sul territorio regionale e società di servizi di cui si avvalgono i CAA autorizzati dalla Regione Piemonte alla data del 31 dicembre di ogni anno. L'individuazione delle sedi sarà effettuata in modo casuale, tenuto conto del criterio della distribuzione territoriale a livello provinciale della struttura organizzativa e CAA.

I controlli riferiti al campione selezionato saranno effettuati da funzionari regionali della Direzione Agricoltura, Settore Servizi di Sviluppo Agricolo.

Gli esiti del controllo in loco saranno registrati in apposito verbale – (vedi Allegato "Check-list di verifica sui Centri di Assistenza Agricola C.A.A") – in cui sono elencati i controlli da effettuare, sottoscritto dal funzionario regionale che ha effettuato il sopralluogo e dal responsabile di sede - o da un dipendente/collaboratore nel caso di assenza del responsabile - che trattiene copia.

La Regione Piemonte collabora anche all'attività di controllo delle sedi operative dei CAA presenti nel territorio regionale ed aventi sede legale in altre Regioni e Province Autonome, sulla base della richiesta pervenuta dalla Regione o Provincia Autonoma titolare del procedimento, secondo le modalità di svolgimento (individuazione delle sedi da sottoporre a controllo, modalità di campionamento) indicate da quest'ultima.

In mancanza di indicazioni da parte della Regione titolare del procedimento, la Regione Piemonte procederà al campionamento delle sedi operative di CAA avente sede legale in altre Regioni da sottoporre a controllo in base al seguente criterio:

- 5% delle sedi operative attive sul territorio regionale al 31 dicembre di ogni anno, così modulato:
 - per i CAA aventi fino a 20 sedi operative in Piemonte: 1
 - per i CAA aventi oltre 20 sedi operative in Piemonte: 2.

Vigilanza sulle sedi operative dei CAA riconosciuti dalla Regione Piemonte e dislocate nel territorio di altre Regioni

Per l'esecuzione dei controlli, come prevede l'art. 11 del DM, la Regione Piemonte si avvarrà della collaborazione delle regioni interessate dalla richiesta che per questo incarico assumeranno la veste di Ente vigilante, chiamato a controllare i requisiti definiti dal DM, e segnalando alla Regione Piemonte, per l'adozione del provvedimento di chiusura della sede, qualsiasi fattispecie che si configuri come perdita dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento.

Allo stato, in assenza di linee guida comuni e compatibilmente con le disposizioni adottate dalle diverse regioni, spetta alla Regione Piemonte, contestualmente alla richiesta annuale di esecuzione della vigilanza, indicare alla Regione interessata l'elenco delle sedi operative individuate tramite il campionamento da sottoporre a controllo.

La Direzione Agricoltura è consapevole delle problematiche che possono emergere per questa tipologia di controllo, che può generare, in assenza di linee guida condivise, disparità di giudizio nell'interpretazione del medesimo articolo con conseguenze negative per le società CAA interessate.

Al riguardo la Direzione Agricoltura, pur nel rispetto dei ruoli istituzionali e dei limiti delle competenze regionali, si adopererà perché si possa trovare nei colleghi regionali una collaborazione caratterizzata dai principi della ragionevolezza e del buon senso.

CAPO IV Servizi e controlli.

ART. 12 – Società di Servizi

Innovativa risulta essere la formulazione del primo comma dell'art. 12 del D.M. 2008 che modifica sostanzialmente il contenuto del comma 1 del D.M. 2001. Si introduce infatti l'obbligo per le società di servizi di cui può avvalersi il CAA, per l'espletamento delle attività indicate all'art. 3 bis, comma 1, lettere a, b, c, del decreto legislativo n. 165/1999, di possedere gli stessi requisiti soggettivi e oggettivi previsti dagli artt. 7 e 8 del D.M. 2008.

Resta invece confermata in carico ai CAA la responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi.

ART. 13 - Controlli

Non cambiano con il nuovo articolo 13 del D.M. 2008 né le collaborazioni di cui può avvalersi l'organismo Pagatore per l'esercizio di funzioni di controllo relativamente alla regolarità delle fattispecie finanziate né le forme di incompatibilità a cui sono vincolati tali soggetti ovvero non partecipare in qualunque forma al capitale o alle attività di un CAA o di una società di servizi.

ART. 14 - Mandato Scritto

L'art. 14 ribadisce che il CAA è tenuto ad acquisire dall'utente apposito mandato scritto ad operare per suo conto. Dal mandato deve risultare l'impegno, da parte dell'utente, di fornire dati completi e veritieri, di collaborare con il CAA per garantire un regolare svolgimento delle attività affidate e di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo nei casi previsti dall'art. 2, comma 2 del D.M. 2008.

ART. 15 - Disposizioni transitorie abrogazioni

L'art. 15 del Decreto MIPAAF 27 marzo 2008, modificato dal DM 15 aprile 2010, stabilisce che "i CAA e le società di cui essi si avvalgono già abilitati alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 27 maggio 2008 (7 maggio 2008) possono continuare ad operare nei trentasei mesi successivi. Entro sessanta giorni da quest'ultima data (vale a dire entro il 7 luglio 2011) le Regione e Province Autonome esercitano i controlli sui CAA operanti nell'ambito territoriale di propria competenza al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento definiti dal decreto 27 marzo 2008."

L'art. 15, come modificato dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sancisce l'obbligo per i CAA di adeguarsi ai requisiti di cui al DM 27 marzo 2008 entro la data del 31 marzo 2011.

La medesima norma infine dispone l'abrogazione del precedente D. M. 27 marzo 2001. Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 27 marzo 2008.

Modalità operative:

Verifica del rispetto dei requisiti richiesti dal DM 27 marzo 2008 da parte dei CAA aventi sede legale in Piemonte, già autorizzati ai sensi del previgente DM 27 marzo 2001:

E' effettuato dalla Regione Piemonte per i CAA e le società di servizi di cui si avvalgono che abbiano sede legale in Regione Piemonte, il cui ambito territoriale di operatività ricade nel territorio regionale e nel territorio di altre regioni. Tale procedimento ha la finalità di accertare che le Società, già autorizzate come CAA ai sensi del previgente DM 27 marzo 2001, siano in possesso dei requisiti richiesti dal DM 27 marzo 2008 al 31 marzo 2011.

Tale procedimento prevede l'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle società CAA e dalle società di servizi di cui il CAA si avvale, redatte secondo il facsimile reso disponibile nella sezione 2) del presente documento e denominato "MOD.1", e le successive verifiche documentali ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Le dichiarazioni sopraccitate devono essere presentate alla Direzione Agricoltura, Settore servizi di sviluppo agricolo, corso Stati Uniti, 21, 10128 Torino entro il 15 giugno 2011.

Qualora dai controlli emerga il mancato adeguamento ai nuovi requisiti introdotti dal DM 27 marzo 2008, la Direzione Agricoltura, Settore servizi di sviluppo agricolo, redige formale contestazione da notificare al legale rappresentante del CAA e delle società di cui esso si avvale ed avvia il procedimento di revoca dell'autorizzazione, dandone comunicazione agli organismi pagatori competenti. Il provvedimento di revoca sarà assunto ai sensi dell'art. 11, comma 3 del DM 27 marzo 2008.

La Regione Piemonte comunicherà alle Regioni e Province Autonome ove sono ubicate sedi operative dei CAA aventi sede legale in Piemonte gli esiti della verifica dell'adeguamento.

Ultimato il controllo documentale sulle Società, successivamente saranno effettuati, a norma e secondo le modalità previste per l'attività di vigilanza di cui all'art. 11 del DM. 27 marzo 2008, i controlli in loco a campione sulle sedi operative dei CAA che hanno superato positivamente la verifica dell'adeguamento. Per le modalità operative di detti controlli si rinvia al paragrafo relativo alla vigilanza.

SEZIONE 2) MODULISTICA E VERBALE.

Nella presente sezione è fornita la modulistica da utilizzarsi per:

- la verifica del rispetto dei requisiti da parte dei Caa già autorizzati ai sensi del previgente DM 27 marzo 2001 (MOD. 1) che comprende gli allegati 1 e 2;
- la richiesta di autorizzazione a Centro Autorizzato di Assistenza ai sensi dell'art. 10 del DM 27 marzo 2008 (MOD. DOM) ed i relativi allegati (Allegati A, B, C, D, E);
- la richiesta di apertura di nuova sede operativa o variazione indirizzo di sede già esistente (MOD.NUOVA_SEDE);
- il verbale per il sopralluogo di verifica (Allegato "Check-list di verifica sui Centri di Assistenza Agricola C.A.A.)".